

OGGETTO: RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DA GIMAR S.N.C. PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO "DINIEGO A COSTRUIRE" PROT. GEN. N. 53214/54110, EMESSO DAL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA IL 14 LUGLIO 2006 .COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso con ricorso avanti il TAR Lombardia da Gimar S.n.c. in persona del proprio legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Santamaria, al fine sospendere e in via definitiva di annullare il provvedimento "diniego a costruire" prot. gen. 53214/54110 emesso in data 14 luglio 2006 dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Sesto San Giovanni.
2. di conferire l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto all'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

In data 16 ottobre 2006 prot. gen. n. 86830 è stato notificato a questo Comune, ricorso al TAR Lombardia promosso da Gimar S.n.c., in persona del proprio rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Santamaria, per far dichiarare l'annullamento, previa sospensione con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, del provvedimento di diniego a costruire emesso dal responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia in data 14 luglio 2006 e ottenere la condanna del Comune di Sesto San Giovanni al rimborso di spese, diritti e onorari del giudizio.

Considerato che il suddetto ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato e che l'udienza di trattazione della domanda cautelare verrà fissata entro

brevissimo termine, si ritiene opportuno che il Comune si costituisca in giudizio per tutelare giudizialmente le proprie ragioni.

A tal proposito il Servizio Legale- Contratti a seguito di formale richiesta del 17 ottobre u.s. allo Sportello Unico per l'Edilizia, servizio di provenienza dell'atto che è oggetto di impugnazione, ha acquisito nota del servizio medesimo (prot. int. 1824 del 25 ottobre 2006) circa l'opportunità di costituirsi in giudizio.

Constatato che, per la complessità e la specificità della materia, nonché l'importanza della questione, dal momento che un pronunciamento in merito costituirebbe un precedente di indubbia rilevanza, è opportuno conferire l'incarico di patrocinio ad un legale esterno.

Ritenuto pertanto per le motivazioni suddette, opportuno resistere al presente giudizio si propone di incaricare l' avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, nominativo sul quale anche il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia verbalmente conveniva, stante la precipua esperienza in materia edilizia e già legale di fiducia dell'Ente.

Si dà atto che si rinvia a successiva determinazione dirigenziale per l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 30 ottobre 2006.

IL FUNZIONARIO
(Avv. Patrizia Scheggia)